

Comune di **MONTORIO NEI FRENTANI**

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **24** DEL 28 SETTEMBRE 2017

Prot. n. 1592 del 28.09.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute.

Seduta STRAORDINARIA pubblica di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18.30, nella sede Comunale, convocato con avvisi scritti e nelle modalità previste dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

N. d'Ordine	COGNOME	NOME	PRESENTE
1	PONTE	Pellegrino-Nino	SI
2	SPEDALIERE	Maria	SI
3	FASCIANO	Maria Antonietta	SI
4	MANNA	Enzo	SI
5	MASTRANGELO	Michele	NO
6	CIRELLA	Enzo	SI
7	D'ALOIA	Carmine	SI

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: **Presenti n. 6 – Assenti n. 1 –**

Presiede Pellegrino-Nino PONTE in qualità di Sindaco.

Assiste alla seduta il dr. Donato FALASCA in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto Correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

– società G.A.L. MOLISE VERSO IL 2000, per: N° 05 Quote del valore di €. 259,00 ciascuna, per un totale di €. 1.295,00;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 11 del 27.03.2017 con la quale il Comune di Montorio Nei Frentani deliberava il proprio recesso dal GAL “Molise verso il 2000” con sede in Campobasso (CB) alla Via San Giovanni in Golfo n. 205/e e disponeva l'alienazione delle seguenti quote detenute:

- o n. 05 quote del valore di €. 259,00 ciascuna, per un totale di €. 1.295,00;

VISTO l'avviso in data 26.06.2017 relativo alla volontà di cessione delle n. 5 (cinque) quote di partecipazione detenute dal Comune di Montorio nei Frentani nel G.A.L. “Molise verso il 2000”;

DATO ATTO che il Comune di Montorio nei Frentani, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ha provveduto ad inoltrare comunicazione scritta agli attuali soci affinché potessero esercitare il proprio diritto di prelazione sulle quote offerte in vendita dal Comune di Montorio nei Frentani;

ATTESO che alla data del 17.07.2017 non è pervenuta alcuna offerta di acquisto da parte degli attuali soci;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

DATO ATTO che dalle attività e dai servizi resi dalla società partecipata dal Comune non ne deriva alcun apporto finalizzato al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare da concludersi entro un anno dalla ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO l'art. 26 .T.U., comma 2, il quale dispone che "L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile (...) alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;

EVIDENZIATO tra l'altro che nel corso dell'anno proseguirà la procedura di liquidazione delle quote del GAL "MOLISE VERSO IL 2000", già intrapresa con richiesta inoltrata dall'Ente in data 26.06.2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11 quinquies del Dlg.s. n. 118/2011 la suddetta partecipazione non comporta l'obbligo di redazione del bilancio consolidato;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio dell'Ente, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da parte dei sei presenti e votanti;

DELIBERA

Di prendere atto dell'assenza di partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune.

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

Di demandare ai servizi ed agli uffici comunali competenti l'attivazione, tempestiva, delle procedure propedeutiche alla cessione delle partecipazioni come sopra individuate, affinché la stessa avvenga entro un anno dall'adozione della presente deliberazione, tenuto conto del combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.S.P. In relazione alle partecipazioni da alienare siano effettuate, in particolare, le più opportune analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale per giungere alla più adeguata definizione delle condizioni di vendita.

Che la presente deliberazione sia trasmessa alla Società partecipata dal Comune.

Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 agli Enti individuati dalla legge, fra cui la Corte dei Conti Sezione Regionale per il Molise.

Successivamente, data l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione di esito unanime resa per alzata di mano da parte dei sei presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000.

Di quanto trattato si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pellègrino-Nino PONTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Donato FALASCA

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, addì 28.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Donato FALASCA

=====

PARERE di REGOLARITA' TECNICA (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì 28.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. Luciano CALANDRELLA

=====

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì 28.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. Luciano CALANDRELLA

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3 del D.lgs. n. 267/2000).
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (immediata eseguibilità).

Dalla Residenza Municipale, addì 28.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Donato FALASCA

=====

Si attesta che la presente copia è conforme al suo originale.

Addì, 28.09.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Donato FALASCA

Donato Falasca